

SI PRENOTI

A DEBITO

(artt. 146 d.p.r.
115/2002 e 59
d.p.r.131/1986)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici:

dott. Caterina Macchi - presidente rel.

dott. Luisa Vasile - giudice

dott. Sergio Rossetti - giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **P.U. n. 1098-1/2025 R.G.** iscritto in data 8.9.2025 avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale richiesta da:

CRISTIAN STRADA ed EGIDIO GIACOIA

nei confronti di

EB RACING S.R.L. (C.F. 05059490960)

Il Tribunale

esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Delegato;

ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:

- A) sussiste la competenza internazionale di questo Tribunale ai sensi degli artt. 3 e 4 Reg. UE 848/2015 dal momento che il COMI si trova in Italia; precisamente, la sede legale, principale ed effettiva della società è situata in Settimo Milanese (MI), via Edison n. 213, non ricorrendo elementi per localizzarla in luogo diverso; sussiste, per le medesime ragioni, la competenza territoriale ex art. 27 CCII di questo Tribunale;



- B) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ai sensi dell'art. 40 CCII e si è costituito con atto depositato il giorno anteriore alla prima udienza, chiedendo un rinvio funzionale al deposito degli ultimi bilanci di esercizio della società;
- C) in sede di udienza, il difensore di parte resistente ha ribadito la menzionata domanda di rinvio, cui parte creditrice si è opposta, sostenendone il carattere meramente strumentale;
- D) è positivamente comprovato che parte debitrice è un imprenditore che esercita un'attività commerciale e non presenta congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, come reso evidente dai dati desumibili dal bilancio 2022, l'ultimo depositato e comunque sufficiente all'accertamento della dimensione non minore dell'impresa; essa è dunque soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
- A) È da opinarsi che ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa come risulta dalle seguenti circostanze. I ricorrenti documentano crediti per retribuzioni e contributi TFR non versati, portati da precetti del 18.4.2025 e 6.5.2025 per Euro 7.367,18, 43.466,55 e 4.721,96. Va rilevato, inoltre, che le parti hanno concluso un accordo transattivo finalizzato al versamento rateale di predette somme, tuttavia rimasto non adempiuto, salva la corresponsione di acconti per Euro 1000 a ciascun creditore, a ulteriore conferma della situazione di insolvenza in cui versa parte debitrice. Inoltre, il pignoramento presso terzi ha dato esito negativo e, all'esito degli accertamenti disposti officiosamente da questo tribunale, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha comunicato un'esposizione debitoria della resistente pari a circa Euro 152.000. Alla luce di tali circostanze, è confermata la sussistenza di uno stato di irreversibile insolvenza.
- B) Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 u.c. CCII, dal momento che i debiti scaduti sono superiori a 30.000 euro.

P.Q.M.

- 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di **EB RACING S.R.L.** (C.F. 05059490960), con sede in Settimo Milanese (MI), via Edison n. 213, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
- 2) NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Macchi;



- 3) NOMINA Curatore l'avv. Paolo Pernis, professionista iscritto all'elenco di cui all'art. 356 CCII e in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
- 4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
- 5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 25 febbraio 2026 ore 11 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Milano, sezione II civile, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
- 6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCII;
- 7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 CCII;
- 8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 - a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.



- 9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell’art. 193 CCII;
- 10) ORDINA al curatore, ai sensi dell’art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l’apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell’art. 758 cpc;
- 11) ORDINA ai sensi dell’art. 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore istante ed al pubblico ministero;
- 12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell’art. 45 e 49 co. 4 CCII all’ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, da quella effettiva anche all’Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l’annotazione.

Così deciso in Milano, il 23.10.2025.

Il presidente est.
Caterina Macchi

